



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

Reg. Ord. n. 1052

Pubbl. _____

Prot. n. 12796

Provvedimenti temporanei per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Villafranca Padovana ha aderito al protocollo d'intesa tra i Sindaci della conferenza della Città Metropolitana di Padova per il contenimento del PM10,
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 163 del 21.04.1999 "Regolamento recante norme tecniche per l'individuazione dei criteri ambientali in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" in base ai quali i sindaci devono adottare, in presenza o nel rischio di superamento dei valori limite, idonee misure per il contenimento dell'inquinamento e quindi anche provvedimenti di limitazione della circolazione stradale,
- la D.G.R.V. n. 3195 del 17/10/2006 ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale inserendo anche il Comune di Villafranca Padovana in fascia "A" (ovvero tra le aree maggiormente critiche per quanto concerne l'inquinamento atmosferico,

Richiamati per quanto concerne le problematiche riguardanti gli inquinanti atmosferici

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.04 in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351 del 1999 e degli artt. 22 e 23 della L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni
- il Piano comunale di azione tutela e risanamento dell'atmosfera nel Comune di Villafranca Padovana approvato con DGC n. 47 del 26.04.2011

Considerato che le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili inclusi benzene ed idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano,

Visti:

- il D.Lgs 13.08.2010 n. 155
- il D.Lgs 267/2000
- l'art. 6 – 7 /c lett. b del Codice della Strada approvato con D.Lgs del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

ORDINA

**SONO EMANATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PER IL PERIODO
INVERNALE 01/10/2019 – 31/03/2020**

**in base ai livelli di allerta in riferimento al valore di 50 microgrammi/mc di
concentrazione di PM 10 comunicati dall'ARPAV**

SEMAFORO VERDE - NESSUNA ALLERTA

nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/c della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.

Misure da adottare:

- 1) il blocco della circolazione su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 12 e SP 75 nei periodi dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali per le seguenti categorie :
 - veicoli alimentati a benzina No Kat (Euro 0) ed Euro 1
 - veicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2
 - motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC
- 2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori
- 3) sospensione di combustione dei materiali vegetali, ai sensi della DGRV n. 122/2015 in attuazione dell'art. 182 comma 6bis del D. Lgs 152/2006 con deroga consentita dall'art. 182 comma 6 bus del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (tre metri steri per ettaro)
- 4) l'abbassamento della temperatura fino al limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
- 5) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (a partire dal 09 dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle (classificazione ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente del 07/11/2017 n. 186)
- 6) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominare inferiore ai 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lett. d) della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 sia certificato conforme alla classe A1 della norme UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- 7) prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazione uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione di emissioni prodotte dalle attività agricole quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti

Il presente divieto **non si applica** ai casi riportati nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

SEMAFORO ARANCIO - ALLERTA PRIMO LIVELLO

attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno del controllo successivo

Misure da adottare:

1. il blocco della circolazione su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 12 e SP 75 nei periodi dal 01/10/2019 al 31/03/2020 tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.30 per le seguenti categorie :
 - veicoli alimentati a benzina No Kat (Euro 0) ed Euro 1
 - veicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2

- motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto del Ministero Ambiente del 07.11.2017 n. 186
 3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco,
 4. l'abbassamento della temperatura fino al limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
 5. Il divieto di sosta con motore acceso di tutti i veicoli
 6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilascio di relative deroghe
 7. attuazione agevolazioni tariffarie sui servizi locali di Trasporto pubblico locale
 8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento liquami,
 9. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (a partire dal 09 dicembre 2017) (classificazione ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente del 07/11/2017 n. 186)
 10. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominare inferiore ai 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lett. d) della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 sia certificato conforme alla classe A1 della norme UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore,
 11. prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione di emissioni prodotte dalle attività agricole quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti

Il presente divieto **non si applica** ai casi riportati nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

SEMAFORO ROSSO-ALLERTA SECONDO LIVELLO

attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti

Le misure temporanee da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno del controllo successivo

Misure da adottare:

1. il blocco della circolazione su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 12 e SP 75 al 01.10.2019 al 31.03.2020 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 18.30 per le seguenti categorie :
 - veicoli alimentati a benzina No Kat (Euro 0) ed Euro 1
 - veicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2
 - motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07.11.2017 n. 186

3. lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C)
4. Divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni)
5. l'abbassamento della temperatura fino al limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
6. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso nel periodo
7. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
8. attuazione agevolazioni tariffarie sui servizi locali di Trasporto pubblico locale
9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami
10. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (a partire dal 09 dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente del 07.11.2017 n. 186
11. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominare inferiore ai 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lett. d) della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 sia certificato conforme alla classe A1 della norme UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore,
12. prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione di emissioni prodotte dalle attività agricole quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti

Il presente divieto **non si applica** ai casi riportati nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

L'Ufficio Tecnico Comunale porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992

Autorizzazioni in deroga per casi eccezionali, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno essere rilasciate Comando Polizia Locale che valuterà caso per caso

Il Comando Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti comprese modifiche al presente provvedimento che si renderanno necessari al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3/c. 4 della legge 07/08/90 n. 241, si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37/c3 del D.Lgs. n. 285/92 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Capo Settore Ufficio Tecnico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge

Villafranca Padovana li 01/10/2019



IL RESPONSABILE UFF. TECNICO
Geom. Pierluigi Franchin

Allegato A

Eccezioni alle misure limitative del traffico

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e *veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano;*
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- r) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
 - s) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
 - t) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
 - u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.
-
-
-